

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE POLITICHE SOCIALI

(Del. C.P. n.20/2002, 12/2010)

ART. 1

La Provincia Regionale di Enna, al fine di definire scelte politiche comuni per l'esercizio delle tematiche Sociali che più di altre toccano la vita dei cittadini, soprattutto di quelli che meno possono esercitare il proprio diritto di cittadinanza per le condizioni di difficoltà e disagio in cui si trovano a vivere, istituisce la Consulta Provinciale delle Politiche Sociali con compiti di promozione e coordinamento nella materia in oggetto.

ART. 2

Finalità e Scopi

La Consulta Prov.le della Solidarietà Sociale, come organo permanente di concertazione tra le istituzioni territoriali competenti nella materia in oggetto, promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, nonché per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

In particolare i compiti della Consulta sono:

- promozione iniziative a sostegno delle realtà più deboli e vulnerabili;
- stabilire con i Comuni del comprensorio, l'Azienda SL, il Centro Servizi Amministrativi, il Centro di Giustizia minorile, e con la partecipazione delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale pubbliche e private, RSU, canali di comunicazione, lo scambio di esperienze, di documenti e progetti affinché si possa concorrere alla realizzazione di una rete integrata di servizi capace di migliorare la qualità di vita complessiva delle fasce più deboli della nostra comunità;
- sviluppare un'armonica e positiva relazione fra i vari Enti del sistema socio-assistenziale evitando disservizi, disagio all'utenza e spreco di risorse finanziarie;
- concertazione tra più soggetti istituzionali coinvolti in materia di politiche sociali finalizzata ad ottimizzare la qualità dei servizi e i risultati attesi favorendo anche una positiva "relazione" tra gli Enti, gli operatori e i cittadini;
- programmazione economica comune degli interventi socio-assistenziali;
- allocazione di risorse in "fondi mirati" da utilizzare per la promozione e la realizzazione di iniziative innovative;
- promozione di una nuova cultura dell'organizzazione che ponga al centro lo svantaggiato e non le istituzioni, attraverso una progettualità finalizzata ed incentivata;
- formulazione di indirizzi, di regole, principi;
- promozione di processi di integrazione con le crescenti capacità propositive e gestionali del cosiddetto "Terzo settore", che esprime l'insieme delle realtà variamente connotate degli Enti privati, Associazioni, organizzazioni di volontariato e di cooperazione che esprimono potenzialità e che, se positivamente indirizzate, concorrono in modo complementare a qualificare il sistema socio-assistenziale;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- stimolare la partecipazione dei cittadini alle iniziative e alle problematiche sociali per migliorare l'informazione e il rafforzamento della partecipazione democratica alla cosa pubblica.

ART.3

Finanziamenti

Al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 provvederanno, prevalentemente, in comune accordo gli Enti Locali in quanto titolari della quasi totalità delle competenze nella materia di che trattasi.

Le altre realtà Istituzionali territoriali interverranno finanziariamente, a supporto delle iniziative promosse, ciascuna per quanto di competenza, con fondi propri e mettendo a disposizione locali, personale e strumentazione.

ART.4

Composizione e Organi della Consulta alla Solidarietà Sociale

Fanno parte della Consulta Provinciale della Solidarietà Sociale:

- il Presidente della Provincia;
- l'Assessore Provinciale al ramo;
- il Presidente della Commissione Consiliare competente;
- N. 4 Rappresentanti delle ONLUS che operano sul territorio indicati dall'Assessore al ramo, sentito il parere del porta voce del Forum del III Settore, ove esista.

ART.5

Organi della Consulta

Articolo soppresso dalla del. C.P. 12/2010

ART.6

Assemblea Generale

Articolo soppresso dalla del. C.P. 12/2010

ART.7

Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

Articolo soppresso dalla del. C.P. 12/2010

ART.8

Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente della Provincia.

Comma soppresso dalla del. C.P. 12/2010

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Comma soppresso dalla del. C.P. 12/2010

In caso di assenza o di impedimento del Presidente il suo ruolo viene assunto da un suo delegato.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente il ruolo viene assunto dal Consigliere più anziano per età.

ART.9

Durata in carica e modalità di funzionamento

Tutti i membri della Consulta restano in carica due anni.

Nessun compenso o emolumento è dovuto ai componenti della Consulta. Tutti i componenti della Consulta durano in carica solo per il tempo del persistere del loro mandato, scadendo il quale vengono sostituiti dal rappresentante subentrante. La Consulta si riunisce nei locali della Provincia Regionale.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dirigente dell'Assessorato Provinciale alla Solidarietà Sociale o da funzionario dello stesso Assessorato.

Questi predispone apposito verbale della riunione che deve essere firmato dai componenti presenti.

ART. 10

Norma transitoria

Articolo soppresso dalla del. C.P. 12/2010